

(N. 2525-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1952 (V. Stampato N. 1965)

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1952

Attribuzione alla Regione sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge che si presenta al nostro esame è di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, che la presentò a norma degli articoli 71 e 121 della Costituzione ed in relazione agli articoli 51 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna al fine di modificare con l'aggiunta di due commi l'articolo 8 dello Statuto stesso.

Si tratta di proposta di legge ordinaria, anche se modificativa di legge costituzionale, perchè l'articolo 54 del predetto Statuto precisa che « le disposizioni del Titolo III del

presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione ».

Scopo della proposta di legge fu quello di consentire alla Regione sarda di poter percepire i nove decimi della imposta di ricchezza mobile, che oggi non le competono, relativa alle quote di reddito riguardanti le attività di stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione ed appartenenti ad imprese industriali e commerciali con sede centrale fuori del territorio della Regione. Se infatti

per l'articolo 8 dello Statuto speciale competono fra l'altro alla Regione sarda i « nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione » d'altra parte la norma dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, prescrive che le dichiarazioni dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile devono essere presentati all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione il dichiarante ha domicilio, il che per le imprese corrisponde alla località ove hanno la sede centrale.

Lo scopo della proposta di legge appare quindi ispirato ad equità anche in considerazione che un simile principio è stato già adottato per lo Stato libero di Trieste (circolare 350430 del 21 febbraio 1950 del Ministero delle finanze direzione generale imposte dirette) ed è consacrato dall'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana.

Si aggiunga ancora che la Camera dei de-

putati ha emendato il primitivo testo con altro concordato con la Regione per cui si consente altresì, a titolo di reciprocità, che la imposta di ricchezza mobile relativa alle quote di reddito riguardanti le attività di stabilimenti ed impianti situati fuori del territorio della Regione sarda ed appartenenti ad imprese commerciali ed industriali con sede centrale nel territorio della Regione stessa compete per intero allo Stato.

Con tale modificazione si può pertanto concludere che la proposta di legge è ancora maggiormente ispirata a criteri di equità.

La proposta di legge detta ancora le norme per l'iscrizione nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette delle quote dell'imposta relative alle distinte quote di reddito. Il relatore propone quindi al Senato a nome della Commissione, l'approvazione della proposta di legge.

VARALDO, *relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, vengono aggiunti i due seguenti commi:

« Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota spetta alla Regione limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.

« La determinazione di quote prevista dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti o impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attività degli stabilimenti o impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attività della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.